



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Disposizioni in materia di agevolazione IVA sui combustibili biogeni

ONOREVOLI SENATORI. - Circa L'80 per cento dell'energia utilizzata nel mondo proviene dai combustibili fossili (petrolio, gas e carbone). Si tratta di combustibili che si formano naturalmente attraverso un processo naturale molto lento per cui la disponibilità di queste risorse non è illimitata nel tempo e le riserve mondiali sono destinate ad esaurirsi. La domanda di combustibili fossili sta crescendo in modo spropositato rispetto all'offerta ed il rischio che il nostro sistema economico precipiti presto in una crisi energetica strutturale, difficilmente superabile a breve termine, è incombente.

Un dato significativo attuale sul quale dobbiamo riflettere è l'aumento dei prezzi dei combustibili. Le cause principali di tali aumenti sono la conseguenza di situazioni politiche-economiche delicate in cui versano gli Stati dai quali il nostro Paese si approvvigiona e il progressivo esaurimento delle riserve mondiali di combustibile fossili.

Per scongiurare una futura paralisi è importante promuovere l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Oltre all'energia eolica e solare, potrebbe rappresentare una ulteriore alternativa l'utilizzo di combustibile biogeno quale la legna, in particolare la legna macinata quale sottoprodotto dell'industria della lavorazione del legno o dell'industria forestale. Si tratta di un prodotto di scarto che può essere utilizzato nell'alimentazione di impianti automatici rendendo il riscaldamento economico, sicuro ed ecologico. Tale combustibile, facilmente coltivabile nel nostro paese, renderebbe i consumatori totalmente indipendenti dal mercato estero.

La finalità del presente disegno di legge è proprio quella di incentivare e diffondere l'utilizzo di energie ecologiche prevedendo una agevolazione IVA per i cosiddetti combustibili biogeni, tra i quali rientra anche la legna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al numero 43) della Tabella A – parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte le seguenti parole: «; combustibili biogeni compreso il legname macinato dal produttore agricolo stesso oppure macinato da terzi;».

